REGOLAMENTO (CEE) N. 2879/92 DELLA COMMISSIONE

del 1° ottobre 1992

che fissa le sovvenzioni per le spedizioni di riso e di rotture di riso alla Riunione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del riso [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 674/92 [2], in particolare l'articolo 11 bis, paragrafo 4, quarto comma,

considerando che a norma dell'articolo 11 bis, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1418/76, alla luce del fabbisogno di approvvigionamento del mercato della Riunione, è possibile fissare una sovvenzione per le forniture a quest'isola tenendo conto della differenza tra i corsi o i prezzi dei prodotti considerati sul mercato mondiale e i corsi o i prezzi degli stessi prodotti sul mercato comunitario, nonché, ove necessario, dei prezzi dei prodotti resi franco destino nell'isola della Riunione;

considerando che a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2692/89 della Commissione, del 6 settembre 1989, recante modalità di applicazione relative alle spedizioni di riso alla Riunione [3], le sovvenzioni devono essere fissate tenendo conto da un lato della situazione e delle prospettive di andamento dei prezzi del riso, delle disponibilità sul mercato comunitario, della necessità di approvvigionamento del mercato dell'Isola della Riunione e, dall'altro, dei del prezzi del riso sul mercato mondiale;

considerando che all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2692/89 sono definiti i criteri specifici da considerare per il calcolo dell'importo delle sovvenzioni per le forniture di riso dell'isola della Riunione; che, in base a tali criteri, si è proceduto alla fissazione delle sovvenzioni indicate nell'allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le sovvenzioni per le forniture all'isola della Riunione dei prodotti di cui al codice NC 1006, escluso il codice NC 1006 10 10, che provengono dagli Stati membri e si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2 del trattato, sono fissate nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 ottobre 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° ottobre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

---

(1) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.
(2) GU n. L 73 del 19. 3. 1992, pag. 7.
(3) GU n. L 261 del 7. 9. 1989, pag. 8.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 1° ottobre 1992, che fissa le sovvenzioni per le spedizioni di riso e di rotture di riso alla Riunione

Codice NC	Sovvenzione (ECU/t)
1006 10 21	0,00
1006 10 23	0,00
1006 10 25	0,00
1006 10 27	0,00
1006 10 92	0,00
1006 10 94	0,00
1006 10 96	0,00
1006 10 98	0,00
1006 20 11	0,00
1006 20 13	182,00
1006 20 15	182,00
1006 20 17	0,00
1006 20 92	0,00
1006 20 94	182,00
1006 20 96	182,00
1006 20 98	0,00
1006 30 21	0,00
1006 30 23	0,00
1006 30 25	0,00
1006 30 27	0,00
1006 30 42	0,00
1006 30 44	0,00
1006 30 46	0,00
1006 30 48	0,00
1006 30 61	0,00
1006 30 63	0,00
1006 30 65	0,00
1006 30 67	0,00
1006 30 92	0,00
1006 30 94	0,00
1006 30 96	0,00
1006 30 98	0,00
1006 40 00	0,00